



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 133 DEL 04.05.2015

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Approvazione del *“Regolamento del Comitato Tecnico Giuridico (CTG) dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila”*.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con

decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Premesso che nell'ambito della sopra richiamata Intesa, sottoscritta in data 7 agosto 2012, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali e che al comma 1 dell'art. 2 si dispone che *"Con atto del Comune dell'Aquila sono definite la sede, l'organizzazione interna, le modalità di funzionamento dell'Ufficio nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa"*;

Richiamata la Determinazione n. 83 del 24.03.2015 con la quale è stato approvato il *Testo Coordinato del "Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila"*;

Richiamata la Determinazione n. 119 del 22.04.2015 con la quale, al fine di rettificare alcune imprecisioni presenti nel Regolamento sopra citato, sono state apportate modifiche al *"Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila"*;

Visto il comma 5 dell'art. 12, punto B) del citato Regolamento, il quale prevede che *"l'USRA può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) multidisciplinare con funzioni consultive e di supporto allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio Speciale, composto prioritariamente da personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ed eventualmente anche da personale esterno alla stessa, per un massimo di 10 unità"*;

Considerato necessario assicurare idoneo supporto di consulenza all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, al fine di approfondire, valutare e risolvere problematiche di natura tecnica, giuridica e amministrativa che possono sorgere nel corso delle attività poste in essere dal medesimo Ufficio;

Ritenuto disciplinare le modalità di funzionamento del Comitato stesso attraverso apposito Regolamento, All. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il *"Regolamento del Comitato Tecnico Giuridico (CTG) dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città"*

dell'Aquila", All. A) alla presente determinazione che ne fa parte integrante e sostanziale;

2. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

L'Aquila, 04.05.2015

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi





Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico-Giuridico (CTG) dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila

Art. 1 Natura giuridica del CTG

Ai sensi del Regolamento di Organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila del 22.04.2015 viene costituito il Comitato Tecnico Giuridico (CTG).

Art. 2 Finalità del CTG

Il CTG esercita funzioni consultive e di supporto allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ufficio Speciale.

È un organo multidisciplinare che viene convocato per approfondire, valutare e risolvere problematiche di natura tecnica, giuridica e amministrativa in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.

Può esercitare funzioni consultive su tutte le materie di competenza degli esperti che lo compongono relativamente a questioni di complessa o dubbia risoluzione.

Può essere convocato o consultato per esprimere pareri in ordine a specifici quesiti tecnici, giuridici, procedurali relativi alle attività dell'Ufficio.

Art. 3 Composizione, funzionamento e convocazione

Il CTG è composto prioritariamente da personale appartenente alla Pubblica Amministrazione ed eventualmente anche da personale esterno alla stessa, per un massimo di 10 unità.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

È costituito da esperti nelle materie attinenti alle attività dell'USRA e la sua composizione può essere statica, con membri fissi per tutto il periodo di validità del Comitato, o flessibile, con membri che si alternano in funzione delle specifiche competenze ed esigenze.

I componenti vengono nominati dal Titolare dell'Ufficio Speciale il quale provvede ad individuare un Coordinatore.

Il Coordinatore procede, su impulso del Titolare dell'Ufficio, alla convocazione del Comitato che può essere periodica o saltuaria a seconda delle necessità d'ufficio. Le richieste di parere sono avanzate esclusivamente dal Titolare dell'Ufficio Speciale.

Per le convocazioni il Coordinatore si avvale della Segreteria del Comitato di cui al successivo articolo 4.

Per ogni adunanza verrà redatto un verbale contenente le argomentazioni trattate.

Le sedute del CTG sono valide con la presenza della maggioranza dei membri compreso il Coordinatore o eventuale Vicario.

Alle riunioni del Comitato partecipano i Responsabili delle Aree funzionali competenti in base alle materie trattate.

Art. 4 Segreteria del Comitato

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono assicurate da un Funzionario dell'Ufficio Speciale appositamente incaricato che partecipa alle riunioni del CTG.

Il Segretario cura le convocazioni del Comitato nonché la stesura e la diffusione dei verbali delle sedute del CTG.

Art. 5 Durata

Il CTG dura in carica 1 anno decorrente dalla data di adozione del provvedimento di incarico.

Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta all'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila ai fini della valutazione della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata da adottarsi con determinazione.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Art. 6 Sede

Il CTG si riunisce di norma nella sede dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila.

Art. 7 Rimborsi spese

Ai componenti del Comitato viene corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute di lavoro che annovera le seguenti spese:

A. Spese di viaggio

I membri del CTG hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici di linea, per un importo non superiore al costo del biglietto di 1^a classe o, se si tratta di viaggio aereo, in economy.

In caso di uso del mezzo proprio spetta un'indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina (distanza intercorrente tra la città di residenza del componente della commissione e la città di L'Aquila) oltre al pedaggio autostradale, purchè documentato, e delle spese di parcheggio, purchè documentate e di importo non superiore a 10,00 euro a missione.

Sarà cura dell'Ufficio calcolare le distanze chilometriche e individuare le tariffe applicabili secondo i dati forniti da ACI.

B. Spese di soggiorno

Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese di consumazione di pasti.

I membri del CTG hanno facoltà, nel caso in cui le sedute di lavoro si protraggono fino a tarda sera o per più giorni consecutivi, di pernottare in alberghi fino a 4 stelle o corrispondente. Le predette spese, debitamente documentate, devono riguardare la sola persona del professionista, non essendo ammesso includere persone ospiti.

Spetta altresì il rimborso delle spese debitamente documentate (in modo che risulti data, luogo e bene di consumo pagato) del pasto il cui limite massimo è pari ad € 40,00.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Si provvederà periodicamente alla liquidazione dei rimborsi eventualmente spettanti con conformi atti amministrativi sulla base di richieste di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno. A corredo della richiesta di liquidazione deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8 Risorse finanziarie

Ai rimborsi spettanti ai membri del Comitato si provvederà a valere sulle risorse di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 e giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730.

L'Aquila, 4 maggio 2015

Il titolare dell'ufficio Speciale
per la ricostruzione di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

